

Protocollo M1.2015.0204030 del 27/05/2015

Firmato digitalmente da ROBERTO CAROVIGNO

Agli uffici boschi di:

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Email:

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

PROVINCIA DI BERGAMO

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

PROVINCIA DI BRESCIA

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI COMO

Email:

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

PROVINCIA DI CREMONA

Email: protocollo@provincia.cr.it

PROVINCIA DI LECCO

Email:

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PROVINCIA DI LODI

Email:

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI MANTOVA

Email: provinciadimantova@legalmail.it

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

PROVINCIA DI PAVIA

Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO TONETTI Tel. 02.67.65.37.39

PROVINCIA DI SONDRIO
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

PROVINCIA DI VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO'
PAVESE
Email:
cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardi
a.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Email: protocollo@pec.cmvs.it

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE
TROMPIA
Email: protocollo@pec.cm.valletrompia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE
CAMONICA
Email:
protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO
BRESCIANO
Email: protocollo@pec.cmsebino.bs.it

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI
BERGAMASCHI
Email:
cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lom
bardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA
Email:
cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA DI SCALVE
Email: cmscalve@postecert.it

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
Email: cmvallebrembana.bg@legalmail.it

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA
Email: Protocollo.cmvalleimagna.bg@pec.it



COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE -
VALLE SAN MARTINO
Email:
cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione
e.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Email:
cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO
LARIANO
Email:
cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardi
a.it

COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE
Email:
cm.lariointelve@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E
DEL CERESIO
Email:
cm.larioceresio@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA
Email: cmav@pec.cmav.so.it

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI
TIRANO
Email:
Protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI
SONDRIO
Email:
Protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombar
dia.it

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI
MORBEGNO
Email:
Protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.i
t



COMUNITA' MONTANA DELLA
VALCHIAVENNA
Email:
Protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.
so.it

COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
Email:
cm.piambello@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
Email: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA
BRESCIANO
Email: protocollo@pec.cm-
parcoaltogarda.bs.it

Parco dell'Adamello
Piazza Tassara, 3
25043 BRENO (BS)
Email:
protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

Parco dell'Adda Nord
Via Padre Benigno Calvi, 3
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Email:
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lo
mbardia.it

Parco dell'Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI (LO)
Email: info@pec.parcocaddasud.it

Parco Agricolo Sud Milano
Corso di P.ta Vittoria, 27
20122 MILANO (MI)
Email: protocollo@pec.provincia.milano.it

Parco dell'Alto Garda Bresciano
Via Oliva, 32 Frazione Villa
25084 GARGNANO (BS)
Email: protocollo@pec.cm-
parcoaltogarda.bs.it



Parco Campo dei Fiori
Via Trieste, 40
21030 BRINZIO (VA)
Email:
parcocampodeifiori@pec.regione.lombardi
a.it

Parco della Grigna Settentrionale
Via Fornace Merlo, 2
23816 BARZIO (LC)
Email:
parco.grigna@pec.regione.lombardia.it

Parco delle Groane
Via della Polveriera, 2
20020 SOLARO (MI)
Email:
protocolloparcogroane@promopec.it

Parco del Mincio
Piazza Porta Giulia, 10/a Cittadella
46100 MANTOVA (MN)
Email:
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

Parco del Monte Barro
Via Bertarelli, 11
23851 GALBIATE (LC)
Email:
parco.barro@pec.regione.lombardia.it

Parco del Monte Netto
Piazza Mazzini, 8 - Palazzo Bocca
25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)
Email:
parco.montenetto@pec.regione.lombardia.
it

Parco di Montevvecchia e della Valle del
Curone
Località Butto, 1
23874 MONTEVECCHIA (LC)
Email: certificata@pec.parcocurone.it

Parco Nord Milano
Via Clerici, 150
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Email:
amministrazione@cert.parconord.milano.it



Parco dell'Oglio Nord
P.zza Garibaldi, 15
25034 ORZINUOVI (BS)
Email:
parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it

Parco dell'Oglio Sud
P.zza Donatore del Sangue, 2
26030 CALVATONE (CR)
Email: info.ogliosud@pec.it

Parco delle Orobie Bergamasche
Viale Libertà, 21
24021 BERGAMO (BG)
Email:
parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it

Parco delle Orobie Valtellinesi
Via Toti, 30/c
23100 SONDRIO (SO)
Email: orobiepark@cert.provincia.so.it

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Via Manzoni, 11
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)
Email:
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it

Parco del Serio
P.zza Rocca, 1
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Email:
parco.serio@pec.regione.lombardia.it

Parco della Spina Verde di Como
Via Imbonati, 1
22020 CAVALLASCA (CO)
Email: spinaverde@pec.provincia.como.it

Parco della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844 TRIUGGIO (MB)
Email: parcovallelambro@legalmail.it



Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1
20013 PONTEVECCHIO DI MAGENTA (MI)
Email:
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Parco Naturale Bosco delle Querce -
Comune di Seveso
Via Redipuglia, 50
20822 SEVESO (MB)
Email: comune.seveso@pec.it

Parco dei Colli di Bergamo
Via Valmarina, 25
24100 BERGAMO (BG)
Email: protocollo@pec.parcocollibergamo.it

e, p.c.
ERSAF
Email:
dip_foreste.ersaf@pec.regione.lombardia.it

Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e dei dottori forestali della
Lombardia
Via Ripamonti 35
20136 MILANO (MILANO)
Email:
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

LORO SEDI

Oggetto : Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale

Durante l'istruttoria per esprimere il parere sul Piano di Indirizzo Forestale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008, questo ufficio ha verificato che quasi tutti i piani contengono, soprattutto nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), parti in contrasto con la normativa vigente o con i criteri di redazione dei PIF o altre imperfezioni, quali ad esempio mancanze di parti importanti.

Fino ad ora queste parti sono state "corrette" con le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale che esprime il parere, in contraddittorio con gli uffici dell'ente forestale che ha redatto la proposta di PIF e coi professionisti esterni incaricati. Tuttavia, nonostante i decreti con i pareri espressi siano pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia, continuano a pervenire a questo ufficio proposte di PIF contenenti sempre le medesime criticità.

Pertanto, in futuro, questo ufficio adotterà una maggiore severità e, a partire dai PIF



consegnati a Regione Lombardia dal 1° gennaio 2016, ci si riserva di esprimere parere contrario alla proposta di PIF qualora quest'ultimo dovesse ancora contenere le predette criticità, che sono riportate nell'allegato insieme alle indicazioni per la loro correzione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

ROBERTO CAROVIGNO

Allegati:

File Indicazioni per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale_def_27mag2015.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale

1) Ambito di applicazione	1
2) Approvazione e periodo di validità del PIF	2
3) Rettifiche, modifiche e varianti al PIF	2
4) Perimetrazione del bosco	2
5) Carta dei tipi forestali	3
6) Carta delle destinazioni selvicolturali	4
7) Carta dell'attitudine alla formazione di suolo	5
8) Cartografia: strato informativo	5
9) Cartografia: scala	5
10) Cartografia: raccordo fra piani limitrofi	5
11) Cartografia: controlli	5
12) Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale	5
13) Trasformazione esatta a fini urbanistici	6
14) Trasformazione areale a fini agricoli in montagna o collina	7
15) Trasformazioni speciali non cartografate	8
16) Trasformazione in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004	9
17) Esonero dagli interventi compensativi	9
18) Elenco delle specie utilizzabili per le attività selvicolturali	9
19) "Indirizzi selvicolturali"	9
20) Deroghe alle NFR	10
21) Interventi finanziabili e loro classificazione per classi di urgenza e importanza	12
22) Valutazione Ambientale Strategica	12
23) Codici e legenda dei tipi forestali della Lombardia	13

Durante l'istruttoria per esprimere il parere sul Piano di Indirizzo Forestale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008, questo ufficio ha verificato che quasi tutti i piani contengono, soprattutto nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), parti in contrasto con la normativa vigente o con i criteri di redazione dei PIF o altre imperfezioni, quali mancanze di parti importanti. Fino ad ora queste parti sono state "corrette" con le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale che esprime il parere, in contraddittorio con gli uffici dell'ente forestale che ha redatto la proposta di PIF e coi professionisti esterni incaricati. Tuttavia, nonostante i decreti coi parere espressi siano pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia, continuano a pervenire a questo ufficio proposte di PIF contenenti sempre le medesime criticità. Pertanto, in futuro, questo ufficio adotterà una maggiore severità e, a partire dai PIF consegnati a Regione Lombardia **dal 1° gennaio 2016**, ci si riserva di esprimere parere contrario alla proposta di PIF qualora quest'ultimo dovesse ancora contenere le predette criticità, che sono riportate di seguito insieme alle indicazioni per la loro correzione:

1) Ambito di applicazione

Si ricorda che il PIF è valido:

- sui boschi (come definiti dall'art. 42 l.r. 31/2008, quindi anche le aree assimilate a bosco, ad esempio quelle sottoposte al vincolo di rimboschimento);

- sulle superfici non boscate soggette al vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923, artt. 1 e 7), dove può regolamentare anche il taglio e l'estirpo della vegetazione arborea o arbustiva che non costituisce “bosco”;
- nel resto del territorio, limitatamente alle indicazioni per la creazione di nuovi boschi e sistemi verdi (esempio località in cui finanziare prioritariamente nuovi boschi, specie utilizzabili eccetera).

2) Approvazione e periodo di validità del PIF

Si invitano gli enti di competenza ad accelerare i tempi per la redazione e l'istruttoria dei PIF, ricordando che anche nei prossimi bandi di finanziamento pubblico si manterrà l'impegno a far approvare il piano entro 4 anni dalla data di comunicazione del finanziamento, pena la decadenza della pratica e la restituzione dei fondi pubblici erogati.

Si ricorda inoltre che la decorrenza del PIF è dalla data di approvazione da parte della Provincia e non dall'adozione da parte dell'Ente forestale.

3) Rettifiche, modifiche e varianti al PIF

Si ricorda che le NTA del PIF devono indicare le procedure di “rettifica”, “modifica” o “variante” al PIF stesso. In generale, si deve intendere:

- **rettifica**: correzioni tecniche, senza discrezionalità politica, quali quelle legate a meri errori materiali (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) o ad adeguamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.), nonché l'inserimento nel PIF di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC. Le rettifiche, che sono escluse da VAS e VIC, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale che ha redatto il PIF e vanno comunicate alla Provincia, nonché periodicamente a Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici;
- **modifica**: correzioni minori, esplicitamente indicate dal PIF stesso, ma che costituiscono scelte discrezionali e come tali approvate con provvedimento dell'Organo politico dell'ente forestale che ha redatto il PIF (es. inserimento di altre strade già esistenti nel piano V.A.S.P.). Questi cambiamenti vanno comunicati a Provincia e a Regione, che esprimerà un parere, normalmente con lettera (salvo casi motivati); comprendono solo cambiamenti che non richiedono procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con l'esclusione dalla procedura;
- **variante**: tutti gli altri cambiamenti, che dovranno essere approvati dalla Provincia competente previo parere regionale, che sarà emesso con decreto. Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, nonché i cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con la necessità di assoggettamento alla procedura di VAS o VIC.

4) Perimetrazione del bosco

Uno degli obiettivi del PIF è la delimitazione delle aree classificate a bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008. Tale perimetrazione può risultare imprecisa fondamentalmente per due motivi:

- a) per la scala del rilievo, in quanto la perimetrazione del bosco è redatta a scala 1:10.000;

- b) per errori, normalmente legati a zone d’ombra nelle ortofoto, a parchi di ville storiche, a impianti di arboricoltura o a fasce arborate

Nel primo caso, come noto la normativa consente facili aggiustamenti del dato in occasione del così detto “passaggio di scala”.

Nel secondo caso, è necessario che il PIF preveda che la correzione degli errori sia fatta attraverso la procedura della “rettifica” (vedi paragrafo precedente), previo sopralluogo tecnico con redazione di succinto verbale e documentazione fotografica. Non è invece accettabile che eventuali errori di rilievo siano ignorati e in particolare si autorizzi solo per le vie brevi il taglio o l’estirpo di vegetazione che, in base al PIF, costituirebbe bosco.

Nel caso la verifica dell’errore si concluda con un ampliamento della superficie a bosco, è necessario effettuare la pianificazione di questa nuova superficie (es. trasformabilità, contributi pubblici ecc.). Se tali scelte pianificatorie possono essere fatte in maniera univoca e non discrezionale, in quanto la relazione del piano ha indicato in maniera molto chiara e univoca le scelte di pianificazione, l’ampliamento della superficie a bosco sarà interessato da una procedura di “rettifica”. In caso si rendessero necessarie scelte discrezionali, si dovrà ricorrere alla “modifica”.

Analogo discorso vale, *mutatis mutandis*, per la correzione dei tipi forestali o di altri dati cartografici.

Ogni qualvolta si renda necessario apportare delle correzioni alla cartografia di Piano, le carte aggiornate dovranno essere inviate ad ERSAF (cartaforestale@ersaf.lombardia.it) e per conoscenza a Regione (foreste@regione.lombardia.it) in formato shapefile, con relativa legenda, e in formato .pdf, al fine di consentire la loro sostituzione all’interno del database cartografico regionale. Qualora nell’arco dell’anno si effettuino numerosi aggiornamenti, sarà sufficiente un invio ogni sei mesi.

5) Carta dei tipi forestali

Lo strato informativo della Carta dei Tipi forestali deve avere la struttura di seguito descritta in dettaglio e deve contenere solo i campi sotto specificati. È possibile aggiungere ulteriori campi con informazioni aggiuntive sotto forma di tabella (.xls., dbf oppure .csv) con campo chiave (join) corrispondente al campo ID dello shapefile.

Schema Fisico:

Layer informativo: **Tipologie Forestali**

ShapeFile: **Tipi_forestali.shp**

Shape **Poligono**

Tabella **Tipi_forestali.dbf**

Campi

ID	9	N
COD_TIP	3	N
CATEGORIA	50	C
TIPOLOGIA	100	C
ENTE_FOR	150	C
AREA	9	N
NOTE	254	C

Descrizione dei valori dei campi:

ID: Codice identificativo univoco del poligono. Questo campo costituisce il campo chiave.

COD_TIP: Codice delle tipologie forestali individuate da compilare con le voci della Carta dei Tipi Forestali della Regione Lombardia, elencati nella Tabella di cui all'Allegato 2.

CATEGORIA: Categoria forestale individuata da compilare con le voci della Carta dei Tipi Forestali della Regione Lombardia, elencati nella Tabella al paragrafo 24.

TIPOLOGIA: Tipologia forestale individuata da compilare con le voci della Carta dei Tipi Forestali della Regione Lombardia, elencati nella Tabella al paragrafo 24.

ENTE_FOR: Denominazione dell'Ente Forestale

AREA: Area del poligono espressa in ettari

NOTE: Eventuali note a cura del compilatore. In questo campo è inoltre previsto l'inserimento di ulteriori specifiche della tipologia “201 – Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone”, in particolare per quanto concerne le formazioni di ailanto e le formazioni di quercia rossa.

Si raccomanda di utilizzare solo i tipi forestali riportati nel paragrafo 24 di questa nota. L'eventuale riconoscimento di nuove tipologie regionali è previsto solo in occasione dei periodici aggiornamenti della Carta dei tipi forestali della Lombardia, contestualmente ai quali sarà valutata la necessità di introdurre nuove Tipologie o variare quelle già individuate, in considerazione della loro rappresentatività su scala regionale o della particolare rilevanza in ambiti circoscritti. Si ricorda inoltre che l'estensione minima di un soprassuolo per essere cartografato come tipo a se stante è di 2.000 mq in conformità con quanto riportato nell'Allegato A – “Definizioni (Glossario)” del r.r. 5/2007.

Lo strato informativo “Tipologie forestali” dovrà essere perfettamente coincidente con lo strato informativo del “confine del bosco” perimetrato.

I colori da utilizzare sono quelli indicati nelle tabelle del paragrafo 24.

Regole topologiche:

Le features geometriche sono di tipo poligonale e devono rispettare le seguenti regole:

- Chiusura dei poligoni. Ogni anello deve essere chiuso, considerando tutte le coordinate (primo e ultimo vertice uguale come richiesto dal formato “shapefile”).
- Assenza di punti duplicati. Non è ammessa la presenza di punti duplicati.
- Poligoni semplici. Non sono ammesse geometrie di tipo “multipart”
- Assenza di sovrapposizioni. Non sono ammessi poligoni che si sovrappongono, anche solo parzialmente.
- Assenza di “sliver polygon”. Ogni poligono dello strato informativo tipologie_forestali.shp non deve avere un'area inferiore a 2000 m².
- Assenza di Gaps. Non sono ammessi Gaps (buchi) con area inferiore a 2000 m²: pertanto, le radure (assimilate per legge ai boschi) non vanno cartografate.

6) Carta delle destinazioni selvicolturali

Si raccomanda di utilizzare solo le destinazioni selvicolturali contemplate dai criteri regionali che, ricordiamo, sono solo quattro: Naturalistica, Protezione, Multifunzionale e Produzione.

Si raccomanda in particolare di evitare di classificare in modo automatico tutti i boschi in aree protette o in siti natura 2000 come boschi a destinazione selvicolturale naturalistica.

7) Carta dell’attitudine alla formazione di suolo

Questa carta deve considerarsi facoltativa, da realizzare solo per individuare nuove aree da imboschire.

8) Cartografia: strato informativo

Il formato di consegna prevede l’utilizzo di “shapefile”, i quali fanno riferimento al formato “shape” definito dalla ESRI, reso disponibile nelle sue specifiche (“ESRI Shapefile Technical Description, An ESRI White paper” – luglio 1998).

Il sistema di coordinate per l’acquisizione della componente cartografica deve essere UTM32_WGS84, sistema di riferimento verso cui stanno migrando le diverse banche dati regionali e nazionali.

Tutti gli elementi dello strato informativo devono essere completamente contenuti nei poligoni dei confini comunali della zona d’indagine del PIF o comunque dei confini amministrativi (nel caso dei PIF dei parchi).

9) Cartografia: scala

Si raccomanda l’elaborazione di tavole nella scala indicata nei criteri per la redazione dei PIF approvati con d.g.r. 8/7728/2008.

10) Cartografia: raccordo fra piani limitrofi

Per quanto possibile, si raccomanda di raccordare le tavole, in particolare quella dei tipi forestali e delle trasformazioni, con le tavole dei PIF limitrofi, sia per evitare sovrapposizioni o aree mancanti, sia per indicare tipi forestali o previsioni di trasformazioni coerenti su aree analoghe o adiacenti. Nello specifico si richiede la massima attenzione in corrispondenza delle variazioni tematiche a ridosso dei confini comunali, in quanto trattasi di delimitazioni spesso puramente amministrative che possono tuttavia creare suddivisioni fittizie in aree qualitativamente omogenee.

11) Cartografia: controlli

Ai fini della redazione di cartografie d’insieme su scala regionale, a partire dalla cartografia delle tipologie forestali, gli “shapefile” saranno soggetti a controlli che ne verifichino la corretta geometria acquisita (il Simple Feature Model adattato al formato “shapefile” è il modello geometrico che deve essere rispettato).

12) Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale

Quando il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è parte integrante del PIF (art. 59 c. 2 l.r. 31/2008), ogni cambiamento del Piano V.A.S.P. pertanto deve seguire le procedure del PIF e quanto riportato al paragrafo 3) “Rettifiche, modifiche e varianti al PIF”.

Esemplificando:

- la mera correzione di errori materiali di tracciato o di rilievo, l'eliminazione di strade non più esistenti (es. per fenomeni franosi), la presa d'atto di strade tolte dal novero delle “strade A.S.P.” (purché non soggette a impegno di mantenimento come V.A.S.P. a causa di contributi pubblici precedentemente erogati), nonché l'inserimento nel piano V.A.S.P. di progetti (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe) contenuti in PAF già approvati¹, sarà sottoposto a “rettifica”;
- il riconoscimento come “strade A.S.P.” di strade già esistenti, senza nuove previsioni di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento, ricadrà nel caso della “modifica”;
- l'inserimento di strade da progettare o realizzare nel piano V.A.S.P. o passaggio di classe delle strade, sarà approvato come “variante” e sottoposto a VAS oppure, nei casi prevista dalla legge (es. le così dette “modifiche minori” dei piani già sottoposti a VAS), a verifica di assoggettabilità a VAS. Qualora la verifica di assoggettabilità a VAS dovesse concludersi con l'esclusione della modifica dalla VAS oppure nel caso in cui, in base alla normativa vigente, non fosse necessaria la VAS², i predetti ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe saranno sottoposti alla procedura di “modifica”.

Analogo discorso, *mutatis mutandis*, per la VIC.

Il parere espresso da Regione Lombardia costituisce la così detta “validazione” (d.g.r. 7/10416/2003). L'invio del piano V.A.S.P. in Regione deve essere accompagnato dall'inserimento o dalla modifica dei tracciati nell'applicativo “SIVASP”. Regione Lombardia, contestualmente al parere, “validerà” o meno le strade nell'applicativo “SIVASP”.

13) Trasformazione esatta a fini urbanistici

Si ricorda la necessità di escludere dalla trasformazione a fini urbanistici – salvo limitate eccezioni motivate – le fattispecie indicate dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. al paragrafo “2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni”, ossia tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”, boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme, alcune aree importanti per la rete ecologica (“aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell'Oltrepò”, “corridoi primari”, “gangli primari” e “varchi”), boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000, boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923, nuovi boschi creati coi contributi pubblici, eccetera.

Anche se la d.g.r. 675/2005 non lo contempla espressamente, è opportuno che siano esclusi dalla possibilità di trasformazione a fini urbanistici anche i boschi creati come misure di compensazione senza esborso economico diretto da parte dell'ente pubblico (perché di fatto tali somme sono assimilabili a fondi pubblici), nonché i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni, anche per coerenza con le recenti modifiche alla l.r. 31/2008 apportate con l.r. 21/2014 (cfr. art. 43, comma 8 ter, a proposito di esonero dagli interventi compensativi e dall'autorizzazione paesaggistica di boschi di neo formazione).

A ciò si aggiungano i boschi con destinazione selvicolturale naturalistica e con destinazione selvicolturale protettiva, come stabilito dalla d.g.r. 7728/2008.

Tutte le predette aree sono classificabili come “**aree boscate non trasformabili a fini urbanistici**”.

Inoltre, è necessario porre un limite percentuale alla trasformazione di boschi a fini urbanistici. Si suggerisce di adottare come limite un valore che non superi lo 0,5% delle aree boscate esistenti, limite da applicare preferibilmente ai singoli comuni. In particolare, si ritiene corretto che il PIF possa prevedere in maniera più agevole la localizzazione di nuove e future espansioni urbanistiche (cfr.

¹ I Piani di Assestamento Forestale sono esonerati dalla VAS ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c bis del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

² Ovviamente, nei casi diversi da quello dei PAF.

paragrafo “4.7.2) *Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta*” della d.g.r. 7728/2008), nei limiti quantitativi appena citati, seguendo i seguenti criteri:

- a) non possono essere individuate nelle “aree boscate non trasformabili a fini urbanistici”;
- b) non possono essere individuate nei boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- c) fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, devono essere individuate prioritariamente all’interno dei “tessuto urbano consolidato” di cui all’art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze (ad esempio, è possibile porre come priorità un raggio di 150 metri dal TUC, dove il rapporto di compensazione è fisso sui valori minimi di piano).

14) Trasformazione areale a fini agricoli in montagna o collina

Si ricorda la necessità di escludere dalla trasformazione a fini agricoli – salvo limitate eccezioni motivate – le fattispecie indicate dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. al paragrafo “2.1) *Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni*”, ossia tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”, boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme, alcune aree importanti per la rete ecologica (“aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell’Oltrepò”, “corridoi primari”, “gangli primari” e “varchi”), boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000, boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923, nuovi boschi creati coi contributi pubblici, eccetera.

Anche se la d.g.r. 675/2005 non lo contempla espressamente, è opportuno che siano esclusi dalla possibilità di trasformazione a fini agricoli anche i boschi creati come misure di compensazione senza esborso economico diretto da parte dell’ente pubblico (perché di fatto tali somme sono assimilabili a fondi pubblici) nonché i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni, anche per coerenza con le recenti modifiche alla l.r. 31/2008 apportate con l.r. 21/2014 (cfr. art. 43, comma 8 ter, a proposito di esonero dagli interventi compensativi e dall’autorizzazione paesaggistica di boschi di neo formazione).

Nelle predette aree boscate, fra l’altro, non sarebbe possibile applicare l’esonero dagli interventi compensativi ai sensi dell’art. 43, comma 8 ter, lettera b) della l.r. 31/2008.

A differenza delle trasformazioni di tipo urbanistico, non è necessario escludere dalle trasformazioni di tipo agricolo a finalità estensive tutti i boschi con destinazione selvicolturale naturalistica e con destinazione selvicolturale protettiva se la destinazione della trasformazione è la creazione di un prato o pascolo che svolgono, rispetto al bosco, uguali o superiori funzioni di tutela della biodiversità o di prevenzione dal dissesto. E’ però evidente che non possono essere trasformati a finalità agricole i boschi soggetti al vincolo dell’art. 17 del r.d. 3267/1923 e che eventuali edificazioni per uso agricolo o attività agricole intensive devono essere valutate con molta attenzione.

Nelle aree con destinazione areale di tipo agricolo:

- è necessario porre un limite percentuale, eventualmente calcolato per singolo comune, alla trasformazione di boschi a fini agricoli, da determinare sulla base dell’espansione delle neo colonizzazioni degli ultimi decenni (es. dal 1985). Tale limite è opportuno che sia ben maggiore di quella prevista per le trasformazioni a fini urbanistici e può costituire anche il 5%-10% delle aree boscate esistenti;
- è possibile fissare un limite massimo di trasformazione per singola pratica, ma è bene evitare, soprattutto per le trasformazioni di tipo estensivo (es. pascoli), che tale limite sia pari alla soglia

di due ettari fissata dalla d.g.r. 675/2005 per l’esonero dagli interventi compensativi (il limite può essere più alto).

Fuori dalle aree con destinazione areale di tipo agricolo, non è possibile prevedere trasformazioni per tale scopo, se non nei limiti di quanto previsto delle “trasformazioni speciali non cartografate”.

15) Trasformazioni speciali non cartografate

Si evidenzia innanzitutto che non si ritiene accettabile inserire fra le “trasformazioni speciali” tutte le opere dichiarate “di pubblica utilità”, ma si debbano annoverare le trasformazioni speciali, specificando se sono autorizzabili in tutti i boschi o solo in parte di essi. L’elenco delle “trasformazioni speciali” può essere ampliato rispetto a quanto indicato nella d.g.r. 7728/2008, contemplando i seguenti interventi:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità poderale o interpoderale, essenzialmente a uso agricolo o forestale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti (compresi i casi di “manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio”);
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del “Quaderno delle opere tipo” di ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d’acqua o piccole centraline idroelettriche (preferibilmente a solo uso agricolo);
- h) opere pubbliche;
- i) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- l) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq (limite di superficie eventualmente aumentabile per adattarlo alle caratteristiche del territorio), solo in boschi di neoformazione o terrazzamenti, nonché le realizzazioni di piccole edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 10 mq.

Tuttavia, l’elenco delle trasformazioni speciali effettivamente autorizzabili in base al PIF dovrà tenere in conto la situazione dell’area oggetto del piano: a titolo esemplificativo, la possibilità di realizzare reti di pubblica utilità in bosco (da non confondersi con gli allacciamenti alle reti di edifici esistenti) deve essere considerata in maniera diversa a seconda che il PIF tratti di aree di pianura con coefficiente di boscosità estremamente basso o aree di montagna con bosco onnipresente. Nel primo caso, infatti, è bene evitare l’attraversamento di elettrodotti o metanodotti nei pochi boschi sopravvissuti, mentre nel secondo caso è impossibile porre un divieto del genere o meglio tale divieto deve essere previsto solo per alcuni boschi di maggiore pregio (es. boschi da seme, tipi forestali rari, alcuni punti strategici della rete ecologica, alcuni boschi di grande pregio paesaggistico ecc.). Analogo discorso per altre opere, ad esempio per le centraline idroelettriche: si valutino sempre le possibili alternative.

16) Trasformazione in aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004

Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004 (ex L. 1497/1939, così dette “aree decretate”) sono state vincolate paesaggisticamente dal 1939 con un apposito provvedimento motivato, che specificava i motivi del vincolo. E’ opportuno che in sede di redazione del PIF siano lette le motivazioni al fine di permettere o limitare le trasformazioni d’uso del bosco. Ad esempio, il decreto ministeriale 29 ottobre 1965 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sotto la torre di Velate nel comune di Varese) è finalizzato alla tutela dei “*verdeggianti prati che si estendono ai piedi della torre di Velate e della collina dominata dagli avanzi del vetusto monumento di epoca romana*”: essendo ora tali prati in parte diventati boschi, si dovrebbe riflettere in sede di PIF se incentivarne la trasformazione ad uso agricolo (estensivo) o meno. I provvedimenti di apposizione dei vincoli paesaggistici sono scaricabili dal Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggisti (SIBA, indirizzo attuale: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>).

17) Esonero dagli interventi compensativi

Le NTA prevedono l’esonero dagli interventi compensativi (ex art. 43 l.r. 31/2008) per le “piste temporanee di esbosco” e per la conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto. Si tratta di due previsioni inutili e da stralciare, poiché entrambe le fattispecie non costituiscono “trasformazione del bosco”, mentre il fatto di specificare l’esonero dagli interventi compensativi sotto intende l’esatto contrario. Si ricorda invece che per la conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è richiesta l’autorizzazione dell’ente forestale ai sensi dell’art. 31 del r.r. 5/2007, normalmente senza necessità di autorizzazione paesaggistica (art. 149, c. 1, lettera b del d.lgs. 42/2004). Inoltre, si afferma spesso che l’esonero delle “piste temporanee di esbosco” dalla compensazione è concessa per le piste che rispettano i criteri costruttivi fissati dalla d.g.r. 14016/2003, mentre in realtà tali criteri sono ora contenuti nell’art. 76 del r.r. 5/2007.

18) Elenco delle specie utilizzabili per le attività selvicolturali

In molte proposte di PIF, le NTA prevedono che le specie impiegabili siano quelle indicate nell’Appendice 2 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., mentre in realtà tale elenco è superato dall’Allegato C – “Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali” del r.r. 5/2007, tant’è da anni la predetta deliberazione non riporta più alcun elenco di specie utilizzabili. Si precisa inoltre che il PIF può integrare o modificare l’elenco dall’Allegato C – “Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali” del r.r. 5/2007, senza che ciò comporti deroga alle NFR:

- aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente;
- stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Non è però possibile che, in sede di istruttoria delle singole pratiche, l’ente forestale consenta l’impiego di specie diverse da quelle indicate nell’elenco indicato nel PIF o, in mancanza, nell’Allegato C – “Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali” del r.r. 5/2007.

19) “Indirizzi selvicolturali”

Premesso che sarebbe opportuno evitare di chiamare gli “indirizzi selvicolturali” con altro nome (es. “modelli culturali”), si ricorda che è necessario che il PIF definisca tali modelli, con lo scopo di incentivare le attività selvicolturali e di tutelare i tipi forestali di maggiore interesse. Tali modelli devono tener conto delle necessità che emergono dai piani di gestione di aree protette e delle misure di

conservazione dei siti natura 2000 contenute nei piani di assestamento forestale o nei piani di gestione dei siti natura 2000 o in altri piani.

20) Deroghe alle NFR

Si ricorda che, oltre al PAF, solo il PIF può prevedere norme in deroga al r.r 5/2007 e solamente con esplicito parere favorevole reso mediante deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008, in mancanza della quale eventuali difformi previsioni o prescrizioni non sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61 della l.r. 31/2008, salvo i casi in cui il r.r. 5/2007 assegna chiaramente la facoltà ai PIF di stabilire proprie regole:

- possibilità di conversione da fustaia a ceduo in particolari stazioni (art. 23 c. 2);
- deroga all'obbligo di gestire a fustaia alcune neoformazioni e i nuovi boschi di impianto (art. 23 c. 3);
- modifiche ad alcune prescrizioni sul taglio a raso delle fustaie (art. 39 c. 4);
- modifica della stagione silvana nelle aree protette (art. 47 c. 3);
- modifica ad alcune prescrizioni per la creazione di nuovi boschi (art. 49 c. 2);
- modifica delle specie dell'allegato C (art. 51 c. 2);
- modifica ad alcune prescrizioni per i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 62 c. 2);
- modifica ad alcune modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti boschivi soggetti a uso civico (art. 75bis c. 1).

Non costituiscono deroga, inoltre, le precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale.

Nei predetti casi, pertanto, in caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 anche in assenza di deliberazione di Giunta regionale.

Giova anche ricordare che «*Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali*» (art. 50 c. 4 l.r. 31/2008) e ovviamente alle deroghe concesse ai sensi di legge dai PAF o dai PIF. Ne consegue che altri strumenti non possono prevedere norme in deroga alle NFR. In particolare, non possono prevedere deroghe alle NFR i piani di gestione dei siti natura 2000, strumenti peraltro facoltativi in base alla normativa comunitaria³ e statale, il cui compito – qualora presenti - è semmai individuare le misure di conservazione e gli interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza o a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza. Tuttavia, nel proporre le deroghe alle NFR, si dovranno tener conto delle necessità che emergono dai piani di gestione di aree protette e delle misure di conservazione dei siti natura 2000, in ottemperanza dell'art. 6, p. 1, della direttiva CEE

³ Direttiva CEE 1992/43, art. 6, p. 1: «*Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le **misure di conservazione** necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le **opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali** che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*». Pertanto, vi è l'obbligo di prevedere le “misure di conservazione” e le “misure regolamentari, amministrative o contrattuali”, le quali possono essere definite anche in piani diversi dai piani di gestione dei siti natura 2000, che sono anzi da prevedere “all'occorrenza”. Per questo, l'art. 47, c. 7 bis della l.r. 31/2008 dispone: «*Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*». Vedasi anche la pubblicazione: «**La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE**» scaricabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf e la pubblicazione «**Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità**», anch'essa scaricabile da internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf

1992/43, che prevede che per i siti natura 2000 vi siano «*opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*».

Ciò premesso, giova ricordare che il Piano di Indirizzo Forestale effettua uno studio dei boschi e mette in evidenza le migliori strategie per valorizzare i singoli boschi, con indicazioni molto dettagliate che, se diventassero vincolanti per tutti i tagli di legna in bosco, potrebbero complicare la vita ai privati cittadini e alle piccole imprese agricole, considerando che questi eseguono tanti tagli di piccole o piccolissime dimensioni.

Viceversa, nei casi di tagli molto vasti è bene che le indicazioni di dettaglio messe a punto dal PIF si traducano in regole vincolanti. In questi casi, è bene ricordarlo, il r.r. 5/2007 già prevede che vi sia un supporto tecnico, da parte di un tecnico dipendente dal consorzio forestale o dall'impresa boschiva, oppure dal tecnico dell'ente forestale. Analogamente, le regole è bene diventino vincolanti per i piccoli tagli per i quali, per la presenza di condizioni estremamente particolari in cui si opera, è già prevista la presenza di un tecnico: è il caso ad esempio dei così detti “tagli in deroga” (art. 7 delle NFR), attraverso il quale l'ente forestale può autorizzare – in maniera motivata – l'esecuzione di un intervento in deroga alle NFR.

Riassumendo, è bene che le deroghe alle NFR siano proposte solo per:

- 1) rendere cogenti gli “indirizzi selvicolturali” nei casi di tagli seguiti da tecnici o nel caso di grandi tagli (superiori ai due ettari) eseguiti da imprese boschive;
- 2) introdurre semplici modifiche *erga omnes* facilmente comunicabili (esempio: alzare il numero minimo di matricine dei castagneti da 50 ad altro numero). Queste modifiche possono riguardare l'intero territorio assoggettato a PIF o solo parte di esso (es. solo i siti natura 2000, le riserve o i parchi naturali).

Nel caso 1), gli interventi in cui rendere cogenti gli indirizzi selvicolturali dovrebbero essere i seguenti:

- a) *interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 delle NFR, ove tecnicamente possibile;*
- b) *interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 delle NFR;*
- c) *utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2 delle NFR;*
- d) *interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis delle NFR;*
- e) *utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter delle NFR;*
- f) *interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) *interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*
- h) *autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 delle NFR o dell'art. 27 c. 2 bis delle NFR.*

Complessivamente, il caso 1) raggruppa un numero basso di istanze, ma di forte impatto (paesaggistico o economico) e portate a termine su superfici significative.

Rendendo cogenti gli “indirizzi selvicolturali” nei predetti casi, sarà possibile:

- migliorare l'utilizzo dei fondi pubblici, che verranno utilizzati per un reale miglioramento dei boschi;
- evitare o quantomeno ridurre al minimo i casi di grandi tagli fatti male che vengono strumentalizzati sui mass media;
- puntare più in generale a una effettiva valorizzazione della risorsa legno in bosco.

Giova evidenziare che, nei casi in cui il taglio sia eseguito da agricoltori o privati senza obbligo di supporto tecnico (ossia la stragrande maggioranza dei casi), gli “indirizzi selvicolturali” non diventano cogenti, ma potranno essere apprezzate come raccomandazioni tecniche per meglio valorizzare il proprio bosco.

Importante sottolineare che non sono ammissibili deroghe per modifiche:

- alle norme contenute nella l.r. 31/2008 o in altre norme (es. non è possibile eliminare l’obbligo del rilascio di alberi destinati all’invecchiamento a tempo indefinito, previsto dall’art. 50, c. 5, lettera d) della l.r. 31/2008);
- alle procedure gestite dal SITaB;
- finalizzate esclusivamente a riformulare i concetti già contenuti nelle NFR.

Per altre considerazioni, si rimanda al paragrafo 1.6 G dell'allegato 1 al decreto 11371 del 1° dicembre 2014 (*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di assestamento forestale di Regione Lombardia*).

21) Interventi finanziabili e loro classificazione per classi di urgenza e importanza

Come previsto dal paragrafo "4.9) Programma degli interventi" della d.g.r. 7728/2008, il PIF deve specificare le attività selvicolturali finanziabili con contributi pubblici e quelle non finanziabili; nel primo caso, le attività devono essere classificate secondo differenti gradi di importanza e urgenza. Tala classificazione può essere fatta per tipo di intervento (esempio: si indica come più importante la lotta fitosanitaria al bostrico rispetto alle conversioni a fustaia dei cedui, oppure si indica come più importante la conversione a fustaia dei rovereti rispetto alle conversioni a fustaia delle faggete), oppure in base alla localizzazione degli interventi (esempio: non sono finanziabili conversioni in quei cedui in cui il suolo non ha caratteristiche adatte per una fustaia oppure si indica come più importante la conversione a fustaia nelle faggete con destinazione selvicolturale naturalistica rispetto alle altre faggete).

Soprattutto nel caso di realizzazione di nuove strade A.S.P. o di loro prolungamenti o “passaggio di classe”, appare opportuno che tali proposte siano classificate secondo differenti gradi di importanza e urgenza.

Si sottolinea che gli “interventi non finanziabili” non devono necessariamente tramutarsi in interventi vietati dagli “indirizzi selvicolturali”.

I gradi di importanza e urgenza devono essere tenuti in considerazione, in occasione di bandi di finanziamento, per definire i punteggi di priorità accanto ad altri parametri di natura socio economica.

22) Valutazione Ambientale Strategica

Si ricorda nel processo di VAS di invitare i soggetti della filiera bosco legno interessati, in particolare l'Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia (PEC c/o direttore, g.zanetti@epap.conafpec.it), l'Associazione Regionale Consorzi Forestali della Lombardia (PEC c/o direttore, m.massarini@epap.conafpec.it) e le riserve regionali interessate territorialmente dal PIF.

23) Codici e legenda dei tipi forestali della Lombardia

LEGENDA	CODICE	TIPOLOGIA	CATEGORIA	TONO DI LEGENDA		
				ROSSO	GIALLO	BLU
	1	Quercu-carpinetu della bassa pianura	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	2	Quercu-carpinetu della bassa pianura var. orientale	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	3	Quercu-carpinetu dell'alta pianura	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	4	Quercu-carpinetu dell'alta pianura var. alluvionale	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	5	Quercu-carpinetu collinare di rovere e/o farnia	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	6	Carpinetu con ostriu	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	7	Carpinetu con ostriu var. con cerro	Quercu-carpineti e carpineti	180	254	0
	8	Quercetu primitivo di rovere su falda detritica	Querceti	160	102	50
	9	Quercetu di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali	Querceti	160	102	50
	10	Quercetu di rovere e/o farnia del pianalto	Querceti	160	102	50
	11	Quercetu di rovere e/o farnia del pianalto var. con carpino bianco	Querceti	160	102	50
	12	Quercetu di farnia dei dossi sabbiosi	Querceti	99	0	0
	13	Quercetu di farnia dei greti ciottolosi	Querceti	99	0	0
	14	Quercetu di farnia con olmo	Querceti	99	0	0
	15	Quercetu di farnia con olmo var. con ontano nero	Querceti	99	0	0
	16	Quercetu di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello	Querceti	99	0	0
	17	Leccetu primitiva	Querceti	255	0	0
	18	Quercetu primitivo di roverella a scotano	Querceti	253	126	64
	19	Quercetu primitivo di roverella a scotano var. a bosso	Querceti	253	126	64
	20	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici	Querceti	253	126	64
	21	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici var. a erica arborea	Querceti	253	126	64
	22	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici var. con cerro	Querceti	253	126	64
	23	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici var. con castagno	Querceti	253	126	64
	24	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino bianco	Querceti	253	126	64
	25	Quercetu di roverella dei substrati carbonatici var. con faggio	Querceti	253	126	64
	26	Quercetu di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici	Querceti	253	126	64
	27	Quercetu di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con castagno	Querceti	253	126	64
	28	Cerreta	Querceti	205	0	96
	29	Cerreta var. con roverella	Querceti	205	0	96
	30	Cerreta var. in successione con faggeta	Querceti	205	0	96
	31	Cerreta var. alpina	Querceti	205	0	96
	32	Cerreta var. delle cerchie moreniche orientali	Querceti	205	0	96
	33	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici	Querceti	160	102	50
	34	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. primitiva	Querceti	160	102	50
	35	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. a erica arborea	Querceti	160	102	50
	36	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con ostriu	Querceti	160	102	50
	37	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con bagolaro	Querceti	160	102	50
	38	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con betulla	Querceti	160	102	50
	39	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con pino silvestre	Querceti	160	102	50
	40	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con castagno	Querceti	160	102	50
	41	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con faggio	Querceti	160	102	50
	42	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici	Querceti	160	102	50
	43	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con tigli	Querceti	160	102	50
	44	Quercetu di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con faggio	Querceti	160	102	50
	45	Castagnetu di falda detritica	Castagneti	186	165	0
	46	Castagnetu delle cerchie moreniche occidentali	Castagneti	186	165	0
	47	Castagnetu delle cerchie moreniche occidentali var. con farnia	Castagneti	186	165	0
	48	Castagnetu dei substrati carbonatici dei suoli xerici	Castagneti	186	165	0
	49	Castagnetu dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	Castagneti	186	165	0
	50	Castagnetu dei substrati carbonatici dei suoli mesici	Castagneti	186	165	0
	51	Castagnetu dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. ad agrifoglio	Castagneti	186	165	0
	52	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli xerici	Castagneti	186	165	0
	53	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici	Castagneti	186	165	0
	54	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici var. con tigli	Castagneti	186	165	0
	55	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici var. con rovere	Castagneti	186	165	0
	56	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici var. con larice	Castagneti	186	165	0
	57	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesici	Castagneti	186	165	0
	58	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesici var. mesoidrica	Castagneti	186	165	0
	59	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con tigli	Castagneti	186	165	0
	60	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesici var. ad agrifoglio	Castagneti	186	165	0
	61	Castagnetu dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con larice	Castagneti	186	165	0
	62	Orno-ostrietu primitivo di forra	Orno-ostrieti	254	172	0
	63	Orno-ostrietu primitivo di rupe	Orno-ostrieti	254	172	0
	64	Orno-ostrietu primitivo di falda detritica	Orno-ostrieti	254	172	0
	65	Orno-ostrietu tipico	Orno-ostrieti	254	172	0
	66	Orno-ostrietu tipico var. con leccio	Orno-ostrieti	254	172	0

parte 1

CODICI E LEGENDA DEI TIPI FORESTALI DELLA LOMBARDIA

LEGENDA	CODICE	TIPOLOGIA	CATEGORIA	TONO DI LEGENDA		
				ROSSO	GIALLO	BLU
	67	Orno-ostrieto tipico var. con cerro	Orno-ostrieti	254	172	0
	68	Orno-ostrieto tipico var. con faggio	Orno-ostrieti	254	172	0
	69	Orno-ostrieto tipico var. con pino silvestre	Orno-ostrieti	254	172	0
	70	Orno-ostrieto tipico var. con carpino bianco	Orno-ostrieti	254	172	0
	71	Orno-ostrieto tipico var. con tigli	Orno-ostrieti	254	172	0
	72	Aceri-frassineto con ostraia	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	73	Aceri-frassineto tipico	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	74	Aceri-frassineto tipico var. con rovere	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	75	Aceri-frassineto tipico var. con tigli	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	76	Aceri-frassineto tipico var. ad agrifoglio	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	77	Aceri-frassineto tipico var. con carpino bianco	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	78	Aceri-frassineto tipico var. con ontano nero	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	79	Aceri-frassineto con faggio	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	80	Aceri-frassineto con faggio var. con tigli	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	81	Aceri-frassineto con ontano bianco	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	82	Aceri-tiglieto	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	0	255	255
	83	Betuleto primitivo	Betuleti e corileti	213	104	253
	84	Betuleto secondario	Betuleti e corileti	213	104	253
	85	Betuleto secondario var. del pianalto	Betuleti e corileti	213	104	253
	86	Corileto	Betuleti e corileti	213	104	253
	87	Corileto var. dei suoli xerici	Betuleti e corileti	213	104	253
	88	Faggeta primitiva di rupe	Faggete	2	190	0
	89	Faggeta submontana dei substrati carbonatici	Faggete	194	254	194
	90	Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con tasso	Faggete	194	254	194
	91	Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con pino silvestre	Faggete	194	254	194
	92	Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con cerro	Faggete	194	254	194
	93	Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. dei suoli mesici	Faggete	194	254	194
	94	Faggeta submontana dei substrati silicatici	Faggete	194	254	194
	95	Faggeta submontana dei substrati silicatici var. con castagno	Faggete	194	254	194
	96	Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici	Faggete	2	219	0
	97	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	Faggete	2	219	0
	98	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso	Faggete	2	219	0
	99	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	Faggete	2	219	0
	100	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con abete rosso	Faggete	2	219	0
	101	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici var. su substrati serpentinosi	Faggete	2	219	0
	102	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi	Faggete	2	219	0
	103	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi var. ad agrifoglio	Faggete	2	219	0
	104	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi var. con pino silvestre	Faggete	2	219	0
	105	Faggeta altimontana dei substrati carbonatici	Faggete	1	164	0
	106	Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. con abete rosso	Faggete	1	164	0
	107	Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. con larice	Faggete	1	164	0
	108	Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. dei suoli decalcificati	Faggete	1	164	0
	109	Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina	Faggete	1	164	0
	110	Faggeta altimontana dei substrati silicatici	Faggete	1	164	0
	111	Mugheta macroterma	Mughete	119	0	129
	112	Mugheta mesoterma	Mughete	119	0	129
	113	Mugheta mesoterma var. esomesalpica	Mughete	119	0	129
	114	Mugheta mesoterma var. mesoendalpica	Mughete	119	0	129
	115	Mugheta microterma dei substrati carbonatici	Mughete	119	0	129
	116	Mugheta microterma dei substrati carbonatici var. dei suoli decalcificati	Mughete	119	0	129
	117	Mugheta microterma dei substrati silicatici	Mughete	119	0	129
	118	Mugheta microterma dei substrati silicatici var. a sfagni	Mughete	119	0	129
	119	Pineta di pino silvestre primitiva di rupe	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	120	Pineta di pino silvestre primitiva di falda detritica	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	121	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	122	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici var. appenninica	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	123	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici var. endalpica	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	124	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici submontana	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	125	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	126	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana var. con abete rosso	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	127	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana var. con faggio	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	128	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana var. con abete bianco	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	129	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana var. altimontana	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	130	Pineta di pino silvestre planiziale	Pinete di pino silvestre	249	194	254
	131	Piceo-faggeto dei substrati carbonatici	Piceo-faggeti	146	174	47
	132	Piceo-faggeto dei substrati carbonatici var. dei suoli xerici	Piceo-faggeti	146	174	47

parte 2

CODICI E LEGENDA DEI TIPI FORESTALI DELLA LOMBARDIA

LEGENDA	CODICE	TIPOLOGIA	CATEGORIA	TONO DI LEGENDA		
				ROSSO	GIALLO	BLU
	133	Piceo-faggeto dei substrati carbonatici var. con larice	Piceo-faggeti	146	174	47
	134	Piceo-faggeto dei substrati silicatici	Piceo-faggeti	146	174	47
	135	Piceo-faggeto dei substrati silicatici var. dei suoli xerici	Piceo-faggeti	146	174	47
	136	Piceo-faggeto dei substrati silicatici var. con abete bianco	Piceo-faggeti	146	174	47
	137	Piceo-faggeto dei substrati silicatici var. con larice	Piceo-faggeti	146	174	47
	138	Abieteti esalpico	Abieteti	1	99	0
	139	Abieteti dei substrati carbonatici	Abieteti	1	99	0
	140	Abieteti dei suoli mesici	Abieteti	1	99	0
	141	Abieteti dei substrati silicatici tipico	Abieteti	1	99	0
	142	Abieteti dei substrati silicatici con faggio	Abieteti	1	99	0
	143	Pecceta altimontana dei substrati carbonatici	Peccete	15	124	129
	144	Pecceta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina	Peccete	15	124	129
	145	Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici	Peccete	20	164	171
	146	Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con pino silvest	Peccete	20	164	171
	147	Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	Peccete	20	164	171
	148	Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici	Peccete	15	124	129
	149	Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici	Peccete	15	124	129
	150	Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con pino cembro	Peccete	15	124	129
	151	Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici var a sfagni	Peccete	15	124	129
	152	Pecceta azonale su alluvioni	Peccete	0	0	255
	153	Pecceta secondaria montana	Peccete	0	129	254
	154	Pecceta secondaria montana var. altimontana	Peccete	0	129	254
	155	Pecceta di sostituzione	Peccete	0	0	255
	156	Pecceta di sostituzione var. con ostraia	Peccete	0	0	255
	157	Pecceta di sostituzione var. dei substrati calcarei alterabili	Peccete	0	0	255
	158	Pecceta di sostituzione var. dei suoli acidi	Peccete	0	0	255
	159	Lariceto primitivo	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	248	164
	160	Lariceto tipico	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	250	194
	161	Lariceto tipico var. a megafornie	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	250	194
	162	Lariceto tipico var. a sfagni	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	250	194
	163	Lariceto tipico var. montana	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	250	194
	164	Lariceto tipico var. con abete bianco	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	250	194
	165	Lariceto in successione	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	255	255	0
	166	Larici-cembrete primitivo	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	167	Larici-cembrete tipico	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	168	Larici-cembrete tipico var. con ontano verde	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	169	Larici-cembrete tipico var. mesalpica	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	170	Larici-cembrete con abete rosso	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	171	Cembrete	Lariceti, larici-cembrete e cembrete	254	194	194
	172	Alneto di ontano nero d'impluvio	Alneti	200	194	254
	173	Alneto di ontano nero tipico	Alneti	200	194	254
	174	Alneto di ontano nero perilacustre	Alneti	200	194	254
	175	Alneto di ontano bianco	Alneti	200	194	254
	176	Alneto di ontano verde	Alneti	200	194	254
	177	Saliceto di ripa	Formazioni particolari	144	249	254
	178	Saliceto di greto	Formazioni particolari	144	249	254
	179	Saliceto a Salix caprea	Formazioni particolari	144	249	254
	180	Saliceto a Salix cinerea	Formazioni particolari	144	249	254
	181	Saliceto a Salix appendiculata	Formazioni particolari	144	249	254
	182	Saliceto a Salix glabra	Formazioni particolari	144	249	254
	183	Formazioni di pioppo bianco	Formazioni particolari	124	166	152
	184	Formazioni di pioppo tremulo	Formazioni particolari	124	166	152
	185	Formazioni di maggiociondolo alpino	Formazioni particolari	124	166	152
	186	Formazioni di sorbo degli uccellatori	Formazioni particolari	124	166	152
	187	Formazioni a olivello spinoso	Formazioni particolari	124	166	152
	188	Robiniato puro	Formazioni antropogene	0	37	99
	189	Robiniato misto	Formazioni antropogene	13	0	129
	190	Formazioni di ciliegio tardivo	Formazioni antropogene	13	0	129
	191	Rimboschimenti di conifere	Formazioni antropogene	255	0	255
	192	Rimboschimenti di latifoglie	Formazioni antropogene	255	0	255
	193	Formazioni arbustive a ginepro nano	Arbusteti	119	0	129
	194	Rodoro-vaccinieti	Arbusteti	119	0	129
	200	Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione	Formazioni antropogene	255	0	255
	201 *	Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone	Formazioni antropogene	255	0	255
	202	Formazioni antropogene non classificabili	Formazioni antropogene	255	0	255
	999	aree boscate non classificate	aree boscate non classificate	120	120	120

* Qualora la tipologia 201 fosse attribuita a boschi di ailanto o di quercia rossa si richiede di inserire nel campo note la rispettiva specifica con le seguenti diciture: “**Formazioni di ailanto**” o “**Formazioni di quercia rossa**”.